



Regione Lombardia

DECRETO N. 10930

Del 30/07/2025

Identificativo Atto n. 877

DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

Oggetto

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA D.G.R. XII/3959/2025 PER LA VERIFICA DEL DOPPIO FINANZIAMENTO TRA PR FESR E PNRR NELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE SULLE MISURE A VALERE SUL PR FESR 2021-2027 DELLA DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO DI REGIONE LOMBARDIA

L'atto si compone di 12 pagine di cui
/ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA E COMMERCIO

VISTI:

- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziari per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 *final* del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il D.P.R. 10 marzo 2025, n. 66 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno



Regione Lombardia

finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.105 del 08-05-2025;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia";
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 *final* del 01/08/2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del Programma Regionale a valere sul FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

VISTI:

- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 "Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività" ed in particolare:
- la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura";

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 24 ottobre 2022, n. XI/7202 e s.m.i. che ha approvato i criteri della misura "Linea Internazionalizzazione 21-27- Progetti per la competitività sui mercati esteri";
- la D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che ha approvato i criteri delle misure "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale", "Investimenti – Linea Green" e "Investimenti – Linea Attrazione investimenti";
- la D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7535 e s.m.i. che ha attivato la misura "Linea competenze 21-27 per l'innovazione green e digitale delle imprese lombarde";
- la D.G.R. 23 ottobre 2023, n. XII/1187 che ha approvato i criteri della misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali;



Regione Lombardia

- la D.G.R. 22 luglio 2024, n. XII/2827 che ha approvato i criteri applicativi della misura “Contributi per la partecipazione delle MPMI alle fiere internazionali in Lombardia”;
- la D.G.R. 22 luglio 2024, n. XII/2829 che ha istituito la misura “Investimenti – Linea Microimprese”;
- la D.G.R. 22 luglio 2024, n. XII/2830 che ha attivato la misura “Transizione digitale delle imprese lombarde”;
- la D.G.R. 29 luglio 2024, n. XII/2877 che ha istituito la misura di sostegno alla transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili;
- la D.G.R. 20 dicembre 2024, n. XII/3704 che ha approvato gli elementi essenziali della misura “Verso nuovi mercati: sostenere l'internazionalizzazione delle imprese lombarde”;
- la D.G.R. 20 dicembre 2024, n. XII/3703 che ha approvato gli elementi essenziali della “Misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali – 2025”;

RICHIAMATI altresì:

- il decreto 23 dicembre 2022, n. 19050 che ha approvato il bando per la presentazione delle domande di finanziamento a valere sulla “Linea internazionalizzazione 21-27 - Progetti per la competitività sui mercati esteri” in attuazione della D.G.R. n. XI/7202;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4649 con cui è stato approvato l'avviso della misura “Investimenti – Linea Attrazione investimenti” in attuazione della D.G.R. XI/7595;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4640 con cui è stato approvato l'avviso della misura “Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale” in attuazione della D.G.R. XI/7595;
- il decreto 29 marzo 2023, n. 4648 con cui è stato approvato l'avviso della misura “Investimenti – Linea Green” in attuazione della D.G.R. XI/7595;
- il decreto 4 luglio 2023, n. 10029 con cui è stato approvato il bando per la presentazione delle richieste di voucher formativo aziendale sulla linea competenze per la transizione industriale e la sostenibilità delle imprese in attuazione della D.G.R. XI/7535;
- il decreto 7 febbraio 2024, n. 2193 che ha approvato l'avviso della misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali in attuazione della D.G.R. n. XII/1187;
- il decreto 25 luglio 2024, n. 11499 che ha approvato l'avviso della misura “Contributi per la partecipazione delle MPMI alle fiere internazionali in



Regione Lombardia

Lombardia” in attuazione della D.G.R. XII/2827;

- il decreto 25 luglio 2024, n. 11468 che ha approvato il bando “Transizione digitale delle imprese lombarde” in attuazione della D.G.R. n. XII/2830;
- il decreto 4 ottobre 2024, n. 14847 che ha approvato l'avviso della misura “Investimenti – Linea Microimprese” in attuazione della D.G.R. XII/2829;
- il decreto 19 novembre 2024, n. 17558 che ha approvato l'avviso della misura “Sostegno alla transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili” in attuazione della D.G.R. XII/2877;
- il decreto 3 aprile 2025, n. 4670 che ha approvato l'avviso della misura per il per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali 2025, in attuazione della D.G.R. XII/3703;
- il decreto 18 aprile 2025, n. 5678 che ha approvato il bando “Verso nuovi mercati: sostenere l'internazionalizzazione delle imprese lombarde”, in attuazione della D.G.R. XII/3704;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241 e s.m.i. che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza e stabilisce:

- al considerando (20), che *“il dispositivo dovrebbe sostenere i progetti che rispettano il principio dell'addizionalità dei finanziamenti dell'Unione”*;
- al considerando (51), che [...] *“il sostegno finanziario dell'Unione destinato ai piani per la ripresa e la resilienza dovrebbe assumere la forma di un finanziamento basato sul conseguimento dei risultati misurato in riferimento ai traguardi e agli obiettivi indicati nei piani per la ripresa e la resilienza approvati”*;
- al considerando (52) che *“l'erogazione dei fondi nell'ambito del dispositivo è subordinata al conseguimento soddisfacente, da parte degli Stati membri, dei pertinenti traguardi e obiettivi quali stabiliti nei piani per la ripresa e la resilienza, dopo che la valutazione di tali piani è stata approvata dal Consiglio”*;
- al considerando (62) che *“per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione”*;
- all'art. 9 (Addizionalità e finanziamento complementare) che *“Il sostegno nell'ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale*



Regione Lombardia

sostegno non copra lo stesso costo";

- all'art. 24 (Regole concernenti il pagamento, la sospensione e la risoluzione degli accordi riguardanti i contributi finanziari e i prestiti) che dopo aver raggiunto i traguardi e gli obiettivi concordati e indicati nel piano per la ripresa e la resilienza approvato, lo Stato membro interessato presenta una richiesta debitamente motivata relativa al pagamento del contributo finanziario e, se del caso, del prestito alla Commissione, perché ne valuti il grado di conseguimento ai fini dell'erogazione del contributo finanziario e dell'eventuale prestito;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'UE e s.m.i.;

CONSIDERATO, con riferimento alle misure sopra richiamate, che alla data di approvazione delle stesse il cumulo con le agevolazioni concesse nell'ambito dal sopra richiamato Regolamento UE n. 2021/241 non era consentito per quanto disposto dallo stesso Regolamento;

VISTA la relazione speciale n. 22/2024 della Corte dei Conti Europea, pubblicata il 21 ottobre 2024, in cui si evidenzia il rischio di doppio finanziamento tra il PNRR, che non è collegato ai costi basandosi sul raggiungimento di milestone e target, e i fondi della politica di coesione; secondo la Corte il doppio finanziamento può verificarsi non solo quando gli stessi costi vengono coperti due volte, ma anche quando le stesse realizzazioni o risultati vengono dichiarati e finanziati più volte;

RICHIAMATA la circolare n. 13 del 28 marzo 2024 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricata "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori" in cui si scrive che in ambito RRF (Recovery and Resilience Facility), la duplicazione dei finanziamenti è un concetto legato anche alle attività previste per il conseguimento della performance del PNRR, i cui costi devono essere coperti esclusivamente con l'RRF con il conseguente divieto di concorrere al raggiungimento della milestone/target PNRR con ulteriori risorse europee;

CONSIDERATO che le soluzioni proposte dalla richiamata circolare n. 13/2024 del DRG-MEF prevedono che, in caso si verifichi un doppio finanziamento, in assenza di tempo per effettuare ulteriori investimenti nell'ambito del PNRR per il raggiungimento dei target, sono gli altri finanziamenti dell'Unione che devono



Regione Lombardia

essere recuperati integralmente;

DATO ATTO che:

- diverse misure PNRR prevedono la forma tecnica del credito d'imposta che, essendo una misura fiscale, per lo più viene fruita dal beneficiario in annualità differite ed essendo una misura generale non viene registrata nel Registro Nazionale Aiuti di Stato;
- in caso di recupero il beneficiario finale incorre in sanzioni e interessi;
- secondo quanto previsto dalla circolare n. 13/2024 del DRG-MEF per risolvere eventuali casi di doppio finanziamento fino alla conclusione del PNRR, le misure del PR FESR Lombardia, che sono ad uno stato avanzato di realizzazione, rischiano la decertificazione dopo aver concesso le agevolazioni, con effetti negativi oltre che sui beneficiari finali, anche sul bilancio regionale;

RICHIAMATA la D.G.R. 24 febbraio 2025, n. XII/3959 "Determinazioni sulle misure a valere sul PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia: "Linea internazionalizzazione 21-27 - Progetti per la competitività sui mercati esteri" ex D.G.R. n. XI/7202, "Investimenti – Linea attrazione investimenti", "Investimenti – Linea sviluppo aziendale" e "Investimenti – Linea green" ex D.G.R. XI/7595, "Voucher formativo aziendale" ex D.G.R. XI/7535, "Rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali" ex D.G.R. n. XII/1187 e n. XII/3703, "Contributi per la partecipazione delle MPMI alle fiere internazionali in Lombardia" ex D.G.R. n. XII/2827, "Transizione digitale delle imprese lombarde" ex D.G.R. n. XII/2830, "Investimenti – Linea microimprese" ex D.G.R. XII/2829, "Sostegno alla transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili" ex D.G.R. n. XII/2877 e "Verso nuovi mercati" ex D.G.R. n. XII/3704" che ha:

- dato ai beneficiari indicazioni puntuali circa l'applicazione del divieto di cumulo per evitare il doppio finanziamento nelle misure di cui alla medesima Deliberazione;
- precisato che, al fine di non incorrere nel divieto di doppio finanziamento, per le agevolazioni di cui alle misure riportate nella medesima D.G.R. vige il divieto di cumulo sia con le agevolazioni (aiuti), sia con le misure generali (non aiuti), fruito o che si intendono fruire, finanziate o cofinanziate con risorse derivanti dal dispositivo per la ripresa e resilienza (PNRR) di cui al citato Regolamento (UE) n. 241/2021;
- specificato per il Fondo Lombardia Venture, di cui alla D.G.R. 21 novembre 2022, n. XI/7402, che i tre fondi selezionati, non avevano risorse PNRR nel commitment



Regione Lombardia

e qualora in futuro ne avessero ricevuto avrebbero dovuto garantire la non sovrapposizione con i destinatari finali di Lombardia Venture;

- dato atto che le altre misure a valere sul PR FESR di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico quali la misura “Microcredito” ex DGR 18 novembre 2024, n. XII/3425, la misura “Basket Bond Lombardia” ex DGR 13 novembre 2023, n. XII/1320 e s.m.i., la misura “Quota Lombardia” ex DGR 9 settembre 2024, n. XII/2994 e la misura “Competenze per lo sviluppo” ex DGR 16 dicembre 2024, n. XII/3638, prevedono già espressamente il divieto di cumulo con qualsiasi aiuto e non aiuto a valere su risorse del PNRR;

CONSIDERATO che:

- in più occasioni e riprese - mail del 13 marzo 2025, call del 25 marzo 2025 con il sistema economico lombardo alla presenza di dirigenti del MIMIT, seguite da pec del 27 marzo 2025 e 3 aprile 2025 - sono stati richiesti chiarimenti al MIMIT e le richieste sono rimaste inevase;
- in data 15 aprile 2025 a livello tecnico è stata assicurata la presenza nella riunione tra il Coordinamento Affari Europei e Internazionali e i Dirigenti del MEF e del MIMIT, nel corso del quale il MEF ha ripercorso l'evoluzione delle proprie circolari e della lettura restrittiva sul doppio finanziamento, conseguente alla nota Ares della Commissione europea di febbraio 2023; in quella sede:
 - sono stati riproposti i quesiti già presentati al MIMIT dalla Direzione Generale Sviluppo Economico e, verbalmente, è stata segnalata una “deroga” sul doppio finanziamento concordata con la Commissione esclusivamente per i crediti di imposta 4.0 e 5.0;
 - nel merito di ciò che è aiuto di stato il MEF ha confermato che non è possibile intervenire con due fonti UE perché si tratterebbe di doppio finanziamento sul target e, a seguito di riscontro di irregolarità in sede di controllo, la Commissione Europea imporrebbe il recupero sull'impresa beneficiaria;
 - i Ministeri hanno proposto di spacchettare ogni progetto in “lotti” così da finanziarli separatamente con i diversi fondi senza rischi (cosa non possibile sulle istanze delle imprese già presentate e fattibile solo su infrastrutture), oppure coprire con altre risorse non UE le pratiche che configurerebbero un doppio finanziamento;
 - sulla precedenza del PNRR sul resto dei fondi SIE, riportata nella circolare del MEF n. 13 del 2024, la motivazione addotta è conseguente alla chiusura dei programmi: deve avere precedenza il PNRR stante la chiusura



Regione Lombardia

- fissata nel 2026 mentre sul FESR la chiusura dei programmi e, quindi, la realizzazione della spesa, è successiva;
- in chiusura dell'incontro il MIMIT si è impegnato a fornire chiarimenti e riscontri scritti a supporto della deroga per le misure Transizione 4.0 e Transizione 5.0 da poter presentare in fase di controlli della Commissione, dell'Autorità di Audit e della Corte dei Conti Europea e italiana;
 - la Direzione Generale Sviluppo Economico di Regione Lombardia ha specificato che in assenza di riscontri dal MIMIT le richieste di chiarimento sarebbero state portate direttamente all'attenzione della Commissione europea;

CONSIDERATO che non essendo pervenuto nessun chiarimento scritto dal MIMIT a seguito della riunione del 15 aprile 2025, con pec del 6 giugno 2025 si è proceduto a sottoporre il quesito alla Commissione Europea, che ha risposto il 10 luglio 2025 dopo avere interpellato la struttura di coordinamento del PNRR italiano e i ministeri competenti in merito al rischio di doppio finanziamento legato alla misura del PNRR "Transizione 4.0" e ad altre risorse nazionali o europee;

PRESO ATTO che la DG Reform della Commissione Europea che si occupa del PNRR ha specificato che *“le autorità italiane hanno chiarito che, per ciascun investimento, la normativa nazionale vieta il finanziamento con fondi nazionali o europei degli stessi costi già rimborsati sotto forma di crediti d'imposta nell'ambito della misura del PNRR "Transizione 4.0". Sulla base di tale chiarimento, i servizi della Commissione europea hanno confermato, in scambi tecnici, che l'attuale assetto istituzionale in vigore a livello nazionale previene il rischio di doppio finanziamento per questa misura, a condizione che le disposizioni nazionali siano pienamente applicate. Poiché le autorità italiane hanno chiarito che le stesse disposizioni nazionali si applicano alla "Transizione 5.0", lo stesso approccio è stato confermato anche per tale misura. Le autorità centrali nazionali sono le più indicate per fornire ulteriori chiarimenti tecnici su come il rischio di doppio finanziamento sia effettivamente evitato nella gestione delle misure”*;

VERIFICATO che la risposta fornita dalla DG Reform della Commissione Europea non conferma deroghe per le misure "Transizione 4.0" e "Transizione 5.0" e richiede una valutazione attenta delle spese affinché gli stessi costi non siano coperti da risorse del PNRR, sia in forma di crediti d'imposta, sia in forma di agevolazioni non fiscali, e da altre risorse Europee, tra le quali rientra il PR FESR;



Regione Lombardia

RITENUTO necessario fornire indicazioni per la corretta gestione delle rendicontazioni da parte degli uffici dei Soggetti Gestori e degli Organismi Intermedi del PR FESR responsabili della verifica delle rendicontazioni e delle erogazioni, secondo le disposizioni di seguito indicate:

- le fatture che sono state oggetto di agevolazioni, fiscali e non, con risorse PNRR verranno conteggiate ai fini del raggiungimento della percentuale minima della spesa da rendicontare eventualmente prevista dai singoli bandi/avvisi, ma non saranno conteggiate ai fini del calcolo delle agevolazioni;
- nella verifica della rendicontazione saranno, quindi, individuate le spese ammissibili che sono considerate per la percentuale di realizzazione del progetto e le spese agevolabili che sono quelle su cui sarà calcolata l'agevolazione e che escludono le fatture oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura sul PNRR;
- le disposizioni si applicano a tutte le domande per le quali la verifica della rendicontazione non risulta ancora conclusa alla data di approvazione del presente provvedimento;

VALUTATO che in tal modo, sulla base della risposta della DG Reform della Commissione Europea, si esclude il rischio del doppio finanziamento pur riconoscendo che il progetto è stato realizzato anche con l'apporto degli investimenti già finanziati con risorse PNRR;

STABILITO che, per quanto concerne il Fondo Lombardia Venture, di cui alla D.G.R. 21 novembre 2022, n. XI/7402 e il Fondo Lombardia Venture STEP approvato con la D.G.R. 13 gennaio 2025 n. XII/3764 non si configura il rischio di doppio finanziamento per le seguenti valutazioni:

- nessun fondo principale candidato su Lombardia Venture e su Lombardia Venture STEP ha risorse PNRR nel commitment;
- trattandosi di investimenti in equity non c'è la rendicontazione della spesa;
- i target di cui all'ultima CID approvata prevedono che per gli investimenti indiretti in start up c'è un impegno vincolante per i gestori di fondi di venture capital che raccolgono risorse PNRR a conseguire, a livello sia di fondi sia di start-up un effetto leva cumulativo del capitale mobilitato di almeno 1x1 per l'intera vita del fondo: i gestori dei fondi di VC selezionati su Lombardia Venture e Lombardia Venture STEP non renderanno ai fini del target PNRR le risorse attivate dall'investimento oggetto delle risorse regionali, anche qualora nel



Regione Lombardia

medesimo deal si verificasse un coinvestimento con altri fondi paralleli da loro gestiti con risorse PNRR;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

RICHIAMATA la DGR n. XII/628 del 13 luglio 2023 (IX Provvedimento Organizzativo 2023), come aggiornata dalla DGR n. XII/2431 del 3 giugno 2024 (VIII Provvedimento Organizzativo 2024), che ha attribuito alla U.O. "Programmazione Comunitaria e Commercio" la responsabilità del Programma FESR 2021- 2027 per le misure di competenza della Direzione Generale Sviluppo Economico, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni;

DECRETA

1. Di fornire, per le motivazioni espresse in premessa, indicazioni per la corretta gestione delle rendicontazioni da parte degli uffici dei Soggetti Gestori e degli Organismi Intermedi del PR FESR responsabili della verifica delle rendicontazioni e delle erogazioni, secondo le disposizioni di seguito indicate:
 - le fatture che sono state oggetto di agevolazioni, fiscali e non, con risorse PNRR verranno conteggiate ai fini del raggiungimento della percentuale minima della spesa da rendicontare eventualmente prevista dai singoli bandi/avvisi ma non saranno conteggiate ai fini del calcolo delle agevolazioni;
 - nella verifica della rendicontazione saranno, quindi, individuate le spese ammissibili che sono considerate per la percentuale di realizzazione del progetto e le spese agevolabili che sono quelle su cui sarà calcolata l'agevolazione e che escludono le fatture oggetto di agevolazioni di qualsiasi natura sul PNRR;
 - le disposizioni si applicano a tutte le domande per le quali la verifica della rendicontazione non risulta ancora conclusa alla data di approvazione del presente provvedimento.
2. Di specificare per quanto concerne il Fondo Lombardia Venture, di cui alla D.G.R. 21 novembre 2022, n. XI/7402 e il Fondo Lombardia Venture STEP



Regione Lombardia

approvato con la D.G.R. 13 gennaio 2025 n. XII/3764 non si configura il rischio di doppio finanziamento per le seguenti valutazioni:

- nessun fondo principale candidato su Lombardia Venture e su Lombardia Venture STEP ha risorse PNRR nel commitment;
- trattandosi di investimenti in equity non c'è la rendicontazione della spesa;
- i target di cui all'ultima CID approvata prevedono che per gli investimenti indiretti in start up c'è un impegno vincolante per i gestori di fondi di venture capital che raccolgono risorse PNRR a conseguire, a livello sia di fondi sia di start-up un effetto leva cumulativo del capitale mobilitato di almeno 1x1 per l'intera vita del fondo: i gestori dei fondi di VC selezionati su Lombardia Venture e Lombardia Venture STEP non rendiconteranno ai fini del target PNRR le risorse attivate dall'investimento oggetto delle risorse regionali, anche qualora nel medesimo deal si verificasse un coinvestimento con altri fondi paralleli da loro gestiti con risorse PNRR.

3. Di dare atto che le specifiche sulla rendicontazione di cui al presente provvedimento non comportano modifiche sull'inquadramento aiuti di stato.
4. Di trasmettere il presente provvedimento all'Autorità di Gestione PR FESR 2021-2027 per opportuna informazione, ad Aria S.p.A. per l'adeguamento della fase di rendicontazione su Bandi e Servizi, nonché a Finlombarda S.p.A. e a Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto Gestore e Organismo Intermedio.
5. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.
6. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

Il Dirigente
ROBERTO LAMBICCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.